

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5695 del 06/10/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ART. 27 - NUOVA RIWAL CERAMICHE SRL - RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, AD USO INDUSTRIALE E ANTINCENDIO, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI CASTELLARANO (RE), LOCALITÀ ROTEGLIA. PROC REPPA4825 - SINADOC 25664/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5919 del 06/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sei OTTOBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ART. 27 - NUOVA RIWAL CERAMICHE SRL - RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, AD USO INDUSTRIALE E ANTINCENDIO, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI CASTELLARANO (RE), LOCALITÀ ROTEGLIA. PROC REPPA4825 - SINADOC 25664/2024.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

PRESO ATTO:

– che con Determina n° 15805 del 02/11/2005 del Servizio Tecnico dei Bacini Enza e Sinistra Secchia di Reggio Emilia, veniva riconosciuta la concessione preferenziale (Pratiche n. 3418-3515-4830) a Ri-wal Ceramiche s.p.a., C.F./Partita IVA 01000400364, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n° 3 pozzi, ad uso industriale e antincendio, situato in Comune di Castellarano (RE), con scadenza fissata al 31/12/2005, successivamente prorogata ex art. 2 della Legge n° 17/2007 al 31/12/2007, su terreni censiti al N.C.T. del medesimo succitato Comune, al Foglio n. 59, mappale n. 118 e Foglio n. 58 e mappale n. 65 con le caratteristiche di seguito descritte:

- portata massima di esercizio pari a l/s 49,0;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 170.000;
- della domanda acquisita al protocollo della Regione Emilia-Romagna n. 114849 del 27/12/2005 con cui il Legale Rappresentante di Ri-wal Ceramiche s.p.a., C.F./Partita IVA 01000400364, ha chiesto il rinnovo con una variante non sostanziale della concessione ai sensi dell'art. 27 e 31 del r.r. 41/2001;
- della nota del 05/01/2007 assunta al protocollo 3356 della Regione Emilia-Romagna con cui il legale rappresentante di Ri-wal Ceramiche ha comunicato chiesto il subentro a favore di Nuova Riwal Ceramiche s.p.a. C.F./Partita IVA 03097510360 ai sensi dell'art. 28 del R.R. 41/01;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 27 comma 8) del r.r. 41/200, l'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo;
- ai sensi dell'art. 20 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) “... *le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti ...*”;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso della domanda di concessione - industriale e antincendio -

non sono quantificabili per tipologia d'uso e pertanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 20 del R.R. 41/2001, si applica il canone più elevato fra i diversi usi;

– pertanto, la destinazione d'uso individuata (industriale) rientra nella tipologia di cui alla lett. c) dell'art. 152 della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08 e n. 1985/2011;

– che in data 17/11/2005 Riwal ceramiche s.p.a. ha versato l'importo di 1.757,50 euro a titolo di deposito cauzionale;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 111 del 24/04/2023 senza che siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione nei termini di legge;

CONSIDERATO

– che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

– che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;

– con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del suddetto “Metodo ERA” della “Direttiva Derivazioni”;

– che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

DATO ATTO

– che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia, D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per

Nuova Riwal Ceramiche srl, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 29/08/2025

– in data 01/09/2025, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 nell'informativa e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.Lgs. 159/2011;

RITENUTO, INOLTRE che il volume totale di prelievo concedibile, è da ritenersi mediamente congruo;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2025 e per le annualità precedenti;
- ha versato la somma pari a 2.458,17 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale, corrispondente all'annualità corrente;

RESO NOTO CHE:

- il Responsabile del procedimento è il Legale Rappresentante dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz a far data dal 01/08/2023;
- il Legale Rappresentante del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica REPPA4825;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1 di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, a Nuova Riwal Ceramiche s.r.l., C.F./Partita IVA 03097510360, il rinnovo con variante sostanziale e riconoscere la titolarità della concessione per la derivazione di acqua pubblica da falde sotterranee, ai sensi dell'art. 27, 28 e 31 del r.r. 41/2001 in Comune di Castellarano, località Roteglia codice pratica REPPA4825, con le caratteristiche stabilite dal disciplinare d'uso allegato sottoscritto per accettazione dal concessionario, con una portata massima di esercizio pari a l/s 49,00 e un volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 170.000;
- 2 di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2034;
- 3 di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2025, pari a 2.458,17, e per le annualità precedenti sono stati corrisposti;
- 4 di dare atto che la somma complessivamente dovuta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 2.458,17 euro, è stata costituita;
- 5 di esprimere il proprio nulla osta alla restituzione del deposito cauzionale versato da Riwal ceramiche s.p.a.;
- 6 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
- 7 di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 8 di rendere noto che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai

sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

9 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

10 di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

Il Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Reggio Emilia

Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata ad Nuova Riwal Ceramiche s.r.l., C.F./Partita IVA 03097510360, (codice pratica REPPA4825).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1 Le opere di presa sono costituite da n. 3 pozzi aventi le caratteristiche di seguito descritte:

- pozzo 1 (4830): profondità di mt. 12 equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 10 avente una portata di esercizio di l/s 10,0;
- pozzo 2 (3515): profondità di mt. 13, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 15 avente una portata di esercizio di l/s 20,0;
- pozzo 3 (3418): profondità di mt. 11, equipaggiato due elettropompe sommerse della potenza di kW 12,5 avente una portata massima di l/s 29,0.

2 Le opere di prelievo sono site in Comune di Castellarano, località Roteglia su terreni di proprietà del concessionario, individuati al NCT del Comune di Castellarano con Foglio 59 Mappale 118 (pozzo 3); e Foglio 58 Mappale 65 (pozzi 1 e 2). Coordinate UTM-RER: pozzo 1: X = 634.525 Y = 926.949; pozzo 2: X = 634.422 Y = 926.872; pozzo 3: X = 634.400 Y = 926.811.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1 Il prelievo di risorsa idrica avviene dai pozzi 2 e 3 per uso industriale e antincendio con una portata massima di **49,0 l/sec** e un volume annuo massimo di **170.000 m³**. Il pozzo 1 è di soccorso all'impianto antincendio e non potrà essere attivato contemporaneamente agli altri due.

2 Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

3 Il prelievo avviene dal corpo idrico **5040ER-AV2-VA - Depositi vallate App. Secchia**.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2 Il canone dovuto per l'anno 2025 ammonta a euro **2.458,17**.

3 Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: PayER-PagoPA. Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico".

4 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1 Il deposito cauzionale versato, pari a **2.458,17** euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2 L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1 La concessione è valida fino al **31/12/2034**.

2 Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne

comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3 Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4 Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1 Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2 L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3 In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in

quanto subordinato all' autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

2. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio regionale competente per la tutela e la gestione delle acque. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. Subconcessione - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel

caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio ed, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

Il sottoscritto Manfredini Franco C.F. MNFFNC40A07I496J in qualità di Legale Rappresentante di Nuova Riwal Ceramiche s.r.l., C.F./Partita IVA 03097510360, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 06/10/2025

Firma per accettazione
PER Il concessionario

Manfredini Franco

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.